



ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1°grado

Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV) Telefono 0438/898145 – Fax 0438/898141 www.icfarra.edu.it

E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it – TVIC84300N@pec.istruzione.it Cod. Fisc. n° 83006030262





I. C. STATALE - FARRA DI SOLIGO **Prot. 0001742 del 30/05/2020** 02-08 (Uscita) Col San Martino 30 Maggio 2020 A tutti i genitori dell'I.C. Farra di Soligo Sito web Atti

OGGETTO: Valutazione degli apprendimenti in modalità DAD e modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo ai sensi delle O.M n.11 e n. 9 del 16.05.2020

Così come era stato comunicato dalla scrivente ai rappresentanti dei genitori delle classi di Scuola Primaria e Scuola secondaria negli incontri dei rispettivi consigli effettuati in modalità Meet nel mese di Aprile in merito alla tematica relativa alle modalità di valutazione degli apprendimenti della DAD, con la presente si rendono note a tutti i genitori le modalità che l'Istituto comprensivo ha adottato, , nella sede del Collegio dei Docenti del 28 maggio 2020 e che per disposizioni normative, ai sensi delle OO.MM di cui all'oggetto, andranno ad integrare i criteri di valutazione già presenti nel PTOF.

Mi corre l'obbligo, prima della pubblicazione dei documenti di cui sopra, oltre che allegare le relative OO.MM per chi volesse approfondire l'argomento sulla valutazione, fare una sintesi dei punti più importanti delle stesse e, per chiarezza espositiva e per non dare adito ad interpretazioni personali, si riporteranno spezzoni integrali degli articoli, scritti in corsivo, che risulteranno di nostro interesse circa la tematica affrontata e che saranno qui di seguito esplicitate:

Valutazione degli apprendimenti in modalità DAD secondo l'O.M n. 11 del 16.05.2020

- Art.1 c. 1 "La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020....."
 Quindi l'Ordinanza è rivolta a tutti gli alunni: primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- Art. 1 c. 2 "L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62." In questo comma si evince chiaramente che la valutazione degli apprendimenti, anche in modalità di DAD ha lo stesso valore della valutazione delle attività effettuate in presenza perché l'ordinanza non deroga all'art. 1 del D.L.gs n.62 del 2017 per cui restano validi a tutti gli effetti le disposizioni normative sulla valutazione.

Art. 2 c.1 "I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6."

Laddove i docenti rimodulando le progettazioni per la particolare modalità di lavoro effettuata in DAD non sono riusciti comunque, per svariati motivi, a raggiungere tutti gli alunni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio di anno, allora si procederà ,**solo per gli alunni con carenze didattiche,** all'individuazione di un Piano di Apprendimento Individualizzato (PIA) che sarà allegato al documento di valutazione finale (Meglio intesa come

Pagella) e si integrerà la progettualità del consiglio di classe con un altro documento che risulterà agli atti della scuola che prende il nome di Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PAI) che accompagnerà la progettualità del futuro anno scolastico con la finalità di consentire il recupero degli alunni con valutazione inferiore a 6. Segue il testo dell'art. 6 dell'O.M n. 11 che prevede tale situazione:

"(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

- 1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
- I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
- 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020."

La questione relativa alla valutazione numerica degli apprendimenti di cui si discuteva con i rappresentanti dei genitori di classe, nell'O.M n. 11 esplicita chiaramente che anche nella modalità di DAD si dovrà procedere ad una valutazione numerica perché non va in deroga all'Art.2 del D.L.gs n.62/2017 che invece la prevede e che per chiarezza espositiva si riporta integralmente nella parte relativa alla questione: "1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento." A tal fine ,infatti l'art.3 c. 1 dell'O.M n. 11 così recita: "La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo" di cui è stato riportato integralmente il comma appena sopra.

- 1. Continuando sempre con l'art.3 dell'O.M n. 11 il comma 2 così recita: "Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo." Questo punto, così pieno di riferimenti normativi in realtà è importante ai fini della valutazione e dell'ammissione degli alunni alle classi successive e agli esami di stato conclusivo del primo ciclo di cui darò un chiarimento discorsivo. Gli articoli a cui la norma va in deroga sono relativi alle seguenti situazioni:
- Art.3 c. 3 del D.L.gs 62/2017 "3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione." Ciò vuol dire che gli alunni saranno tutti ammessi.
- Art.5 c. 1 del D.L.gs 62/2017 "1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe."Gli alunni saranno quindi ammessi indipendentemente dal raggiungimento del monte orario del 75 % del curricolo previsto.
- Art.6 c. 2, 3,4 del D.L.gs 62/2017 "2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
- 3.Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale."

Come si evince chiaramente questi commi sono tutti legati alla possibilità della bocciatura che non è prevista per la deroga di cui sopra. L'unica possibilità di bocciatura è quella relativa all'art 3. c. 7 dell'O.M. n. 11 che si riporta integralmente: "Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva."

Quindi gli alunni che non hanno partecipato **per scelta alla DAD** e non perché hanno avuto problemi e che, contemporaneamente hanno mantenuto lo stesso comportamento durante le attività in presenza sono passibili di bocciatura ma con decisione del Consiglio di classe di appartenenza e previa "opportuna verbalizzazione e motivazione espressa all'unanimità"

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), rientrando in questa categoria alunni certificati per disabilità, per DSA e altri disturbi, la normativa non prevede differenze tra didattica a distanza e in presenza perché rimanda ai documenti già in possesso dell'Istituzione Scolastica (PEI, PDP etc..etc..) e quindi per questi alunni resta invariata la situazione sulla valutazione.

Svolgimento Esame di Stato conclusivi del primo ciclo ai sensi dell'O.M n. 9 del 16.05.2020

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, con l'O.M di cui sopra prevede una modalità di espletamento completamente modificata rispetto alla norma, spesse volte citata, che è il D.L.gs n. 62/2017.

In merito all'ammissione valgono le stesse regole chiarite nella presente, **per cui tutti gli alunni saranno** ammessi all'esame di stato senza un voto di ammissione come avveniva l'anno precedente.

Poiché l'O.M. n. 9 risulta snella nella lettura, si invitano i genitori i cui figli dovranno sostenere gli esami a leggere attentamente la stessa che in pochi articoli spiega le modalità che saranno eseguite per l'espletamento dell'esame di stato e che, per la chiarezza con cui è stata scritta non necessita di ulteriori spiegazioni.

Detto ciò nei prossimi giorni il PTOF verrà aggiornato con le griglie di valutazione degli apprendimenti della DAD e per quelli relativi alla valutazione degli elaborati e presentazione da parte dei candidati che dovranno effettuare gli esami approvati dal Collegio Docenti del 28.05.2020.

Mi concedo con l'auspicio di avervi fatto cosa gradita e, sperando che la comunicazione sia stata chiara, resto a disposizione per chiarimenti in merito

L'occasione mi è gradita per porgere a tutti voi cordiali saluti